

CDP VENTURE CAPITAL SGR – SOCIETÀ PER AZIONI

INVITO A PRESENTARE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO INDIRETTO PER IL FONDO MOBILIARE RISERVATO DI TIPO CHIUSO “GREEN TRANSITION FUND - PNRR”

1. OGGETTO DELL'INVITO

CDP Venture Capital SGR S.p.A. (“**CDP VC**” o “**SGR**”) è la società di gestione di un fondo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato “*Green Transition Fund - PNRR*”, istituito in data 20 settembre 2022 (il “**Fondo**”), sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico (“**MISE**”) attraverso l'utilizzo di risorse stanziare dall'Unione Europea per il tramite dell'iniziativa NextGeneration EU e ricomprese nel PNRR Missione 2, Componente 2, Investimento 5.4 “*Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica*” per un ammontare di Euro 250 milioni.

L'obiettivo della SGR nell'ambito della gestione del Fondo è di raccogliere Euro 250 milioni di risorse private a livello di imprese target (come di seguito definite). Il Fondo, inoltre, avrà l'obiettivo di investire in 25 Imprese Target.

Fermo quanto sopra, e coerentemente con le caratteristiche della Missione, il Fondo persegue inoltre le seguenti finalità:

- incoraggiare e stimolare la crescita di un ecosistema di innovazione, con particolare *focus* sui settori della transizione verde (es. rinnovabili, mobilità sostenibile, efficienza energetica, economia circolare, trattamento rifiuti, batterie, etc.), tramite investimenti di *venture capital* diretti e indiretti, con strategia di investimento focalizzata sui sopra citati settori e a copertura delle diverse fasi di sviluppo, con investimenti *inter alia* nei fondi più rilevanti di *venture capital* con *focus green* in *startups* e incubatori/programmi di accelerazione, affiancando i più rilevanti *VC managers* e operatori del sistema;
- sostenere la transizione ecologica, anche con riferimento alle filiere, negli ambiti dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, dell'economia circolare, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, della gestione dei rifiuti e dello stoccaggio di energia, ovvero di altri ambiti della transizione ecologica.

Pertanto, CDP VC, in qualità di gestore del Fondo, intende invitare soggetti interessati a presentare, nelle forme e secondo le modalità descritte nel presente invito (“**Invito**”), progetti idonei per l'investimento da parte del Fondo, aventi le caratteristiche di cui al successivo punto 2, che saranno valutati dalla SGR in piena autonomia e indipendenza.

In particolare, l'Invito ha l'obiettivo di ricevere opportunità di *investimento indiretto* in *imprese target* (come di seguito definiti), attraverso fondi target di terzi, in linea con gli obiettivi della transizione verde, al fine di ampliare il capitale a disposizione di ricercatori e *start-up*, rafforzare l'azione dei fondi di *venture capital* attivi e sviluppare iniziative nuove e innovative.

2. CARATTERISTICHE DEI FONDI DI VC CHE INVESTANO IN IMPRESE TARGET

In generale si rappresenta che le risorse del Fondo saranno destinate per investimenti diretti e/o *investimenti indiretti* in *imprese target* attive in ambiti della transizione ecologica.

Ai fini del presente Invito, si precisa che:

- (i) per “*investimenti indiretti*” si intendono gli investimenti in *fondi target di terzi* (ovvero di fondi di venture capital¹ e/o in fondi di venture debt², gestiti da un gestore autorizzato³) che, nella propria politica di investimento, prevedano anche l’investimento in “*imprese target*” operanti in uno o più settori rilevanti per il Fondo; e
- (ii) per “*imprese target*” si intendono:
- le *start-up* con elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le PMI (di cui alla Raccomandazione 361 dell'8 maggio 2003) delle filiere della transizione ecologica e le piccole e medie imprese che realizzano progetti innovativi;
 - le *start-up* e le piccole e medie imprese che sono state costituite tramite una scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda da parte di grande impresa o di un’impresa a media capitalizzazione oppure che è stata costituita con l’investimento di una grande impresa o di un’impresa a media capitalizzazione in ottica di *venture building*, qualora lo *spin-off* sia avvenuto in data non antecedente il 1° febbraio 2020;
 - le *imprese holding* che, cumulativamente, (i) abbiano sede legale in uno Stato diverso dall’Italia e controllino (ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1, cod. civ.) una delle imprese di cui ai due precedenti alinea, e (ii) svolgano effettivamente il proprio *business* o abbiano programmi di sviluppo in Italia; si precisa in tale ipotesi che le risorse investite dal Fondo saranno impiegate dalle imprese ammissibili in Italia e la proprietà intellettuale sviluppata in Italia dovrà restare in Italia).

L’investimento in *imprese holding* riguarderà fino a un massimo del 30% del numero delle Imprese Target in portafoglio.

In linea con gli obiettivi di superamento dei divari territoriali, il 40% delle risorse investibili del Fondo sarà riservata dalla SGR all’investimento (diretto e indiretto) di operazioni da realizzare nelle Regioni del Mezzogiorno (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

¹ Si intendono i “fondi per il *venture capital*” come definiti dall’articolo 1, lettera c), del decreto 27 giugno 2019, come tempo per tempo modificato.

² Si intendono i “fondi per il *venture debt*” come definiti dall’articolo 1, lettera m-ter), del decreto 27 giugno 2019, come tempo per tempo modificato.

³ Si intende per “*gestore autorizzato*” il soggetto, diverso da CDP VC SGR, autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell’Unione Europea, o comunque residente in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che siano compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e che sia soggetto a un regime di autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza di uno dei suddetti Stati.

Sardegna e Sicilia), oppure che riguardino *imprese target* che abbiano sede operativa ubicata nelle predette Regioni, compatibilmente con le caratteristiche e il numero dei progetti che perverranno.

Pertanto, fermo restando quanto suindicato e ferma l'autonomia di selezione e gestoria della SGR, le opportunità di *investimenti indiretti* che potranno essere prese in considerazione per l'intervento da parte del Fondo dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) il periodo di investimento dei *fondi target di terzi* non superiore a cinque anni, seguiti da ulteriori cinque anni di gestione del portafoglio;
- b) l'importo previsto dell'investimento da parte del Fondo dovrà essere compreso tra Euro 5 milioni ed Euro 20 milioni;
- c) avere ad oggetto l'investimento in fondi di investimento che (i) anche in via residuale ma almeno pari al commitment potenziale da parte del Fondo, investano in start-up con particolare riguardo verso le PMI delle filiere della transizione ecologica e le PMI che realizzano progetti innovativi, ivi incluse le piccole e medie imprese nate da *spin-off* di grandi imprese, queste ultime unicamente qualora lo *spin-off* sia avvenuto in data non antecedente il 1° febbraio 2020, caratterizzati da significativo grado di scalabilità; e (ii) siano gestiti da *gestori autorizzati* indipendenti, con significativa esperienza e positivi risultati in operazioni analoghe e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato;
- d) riguardare l'*investimento indiretto* in *imprese target* nel settore delle tecnologie verdi, con riguardo agli investimenti volti a favorire la transizione ecologica anche con riferimento alle filiere negli ambiti, in particolare, dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, dell'economia circolare, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, della gestione dei rifiuti e dello stoccaggio di energia, ovvero di altri ambiti della transizione ecologica;
- e) essere conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH (vedi *infra*);
- f) concorrere al 100% al raggiungimento dell'"obiettivo climatico", sulla base della metodologia prevista dall'Allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 (c.d. tagging ambientale, vedi *infra*).

Avuto riguardo alla lettera e), si precisa che gli investimenti del Fondo saranno realizzati in linea con gli obiettivi del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility, di seguito anche "RRF") e stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Plan, di seguito anche "RRP") debba arrecare danno agli obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia). Ai sensi del regolamento RRF, la valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza deve garantire che ogni singola misura (ossia ciascuna riforma e ciascun investimento) inclusa nel piano sia conforme al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH, "*do no significant harm*"). Si precisa, altresì, che, ai sensi di quanto chiarito nella Circolare MEF RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 recante "Aggiornamento Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" che aggiorna la Circolare MEF RGS del 30 dicembre

2021 “Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”, l’Investimento 5.4 ricade nel cd. “Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici” ed allo stesso si applica la Scheda 26 - Finanziamenti a impresa e ricerca – contenuta nella suddetta guida in cui vengono specificati i vincoli connessi alle diverse tipologie di operazioni.

Al fine di non compromettere il rispetto del principio DNSH, saranno presi in considerazione unicamente i progetti di investimento in *fondi target di terzi* che investano in attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell’UE e nazionale. In particolare, non saranno presi in considerazione i progetti di investimento indiretto in *fondi target di terzi* che investano in attività di cui al seguente elenco:

- i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, nonché le relative infrastrutture di trasmissione, trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01);
- ii) attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico. Per quanto attiene agli inceneritori, l’esclusione non si applica alle azioni previste in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita. Per quanto attiene agli impianti di trattamento meccanico biologico, l’esclusione non si applica alle azioni previste negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita;
- iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.

Considerato quanto sopra, in conformità alla Guida Operativa, i *fondi target di terzi* dovranno impegnarsi a non investire in *imprese target* che presentino i seguenti codici Nace/Ateco:

- 05: estrazione di carbone (esclusa torba);
- 06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale;
- 07: estrazione di minerali metalliferi;

- 08.9 estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a (e in generale tutta la sezione b – attività estrattiva);
- 24.46: trattamento dei combustibili nucleari;
- 09: attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale;
- 19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
- 35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte;
- 38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi;
- 38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi.

In generale, la SGR assicura che, prima di perfezionare l'investimento e durante tutta la durata dello stesso, le risorse del Fondo non siano impegnate in operazioni di investimento in attività non conformi alla normativa ambientale europea e nazionale. In particolare, per gli investimenti indiretti, la SGR procederà ad effettuare le seguenti verifiche:

- (i) che il gestore autorizzato (o il fondo *target* di terzi ove applicabile) si sia impegnato o si obblighi a impegnarsi che le risorse del Fondo non siano utilizzate per investire in *imprese target* che svolgano attività nei settori/codici Nace/Ateco sopra elencati (verifica *ex ante*), e
- (ii) il gestore autorizzato (o il fondo *target di terzi* ove applicabile) si sia impegnato o si obblighi a impegnarsi a verificare che le *imprese target* abbiano rispettato l'impegno a non mutare codici Nace/Ateco in settori esclusi (sulla base della lista precedente), per tutta la durata dell'investimento e disciplina specifiche clausole di salvaguardia a tutela dell'investimento delle risorse nei rispettivi accordi di investimento.

3. DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO E PRESENTAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO

Le opportunità di *investimento indiretto* da parte del Fondo dovranno:

- essere presentate dai *fondi target di terzi* e/o dai *gestori autorizzati* (i “**Soggetti Interessati**”) e
- essere accompagnate da informazioni e da documentazione di supporto relative al *gestore autorizzato* e al *fondo target di terzi*.

A tali fini, in sede di presentazione dei progetti dovranno essere presentati i documenti richiesti dall'Allegato 1 del presente Invito, incluse le informazioni volte all'identificazione del titolare effettivo dei fondi ai sensi dell'art. 22 paragrafo 2 lettera d del Regolamento (UE) 2021/241, e l'attestazione di assenza del conflitto di interessi nella forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà (DSAN) conformemente agli artt. 46-47 del DPR n.445/2000.

Le opportunità di investimento, unitamente alle informazioni e la documentazione fornite a supporto saranno oggetto di autonoma valutazione da parte di CDP VC, come meglio precisato *infra*.

Resta inteso che la SGR potrà richiedere l'acquisizione dell'ulteriore documentazione di dettaglio, ai fini dell'espletamento dello screening e dell'eventuale due diligence che sarà condotta sul *gestore autorizzato* e sul *fondo target di terzi*.

In sede di presentazione delle opportunità di investimento, inoltre, in merito al rispetto dei principi in tema di DNSH e di rispetto del *tagging* climatico, i Soggetti Interessati dovranno assumere i seguenti impegni: (i) di non investire, con il *fondo target di terzi*, in *imprese target* che rientrino nei settori esclusi di cui al precedente paragrafo 3 e (ii) di verificare e dichiarare che i codici NACE/ATECO delle *imprese target* già nel portafoglio del *fondo target di terzi* non rientrino nei settori esclusi di cui al precedente paragrafo e (iii) acquisire, in sede di valutazione dell'investimento nell'*impresa target*, una relazione rilasciata da un esperto ambientale che certifichi che l'investimento concorre al contributo positivo perseguito dall'investimento *de quo*.

I Soggetti Interessati possono presentare i progetti per un eventuale investimento nei *fondi target di terzi* da parte del Fondo, inviando la presentazione del progetto e la documentazione a corredo, all'indirizzo greentransitionfund@cdpventurecapital.it.

La stipula degli accordi perfezionanti l'investimento diretto da parte del Fondo resta subordinata alle autonome valutazioni e verifiche da parte della SGR. A tal fine la SGR si riserva di richiedere in qualsiasi momento al soggetto la produzione di tutta la documentazione necessaria.

4. ANALISI DELLE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO: DUE DILIGENCE

Fermo restando la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea previsti dall'iniziativa NextGeneration EU e recepiti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, le opportunità di investimento ricevute saranno analizzate da CDP VC in modo selettivo, conformemente a quanto previsto dalla politica di investimento del Fondo, e in linea con le *best practice* di mercato. In particolare, in sede di analisi e di valutazione dell'investimento, la SGR applicherà le politiche e procedure aziendali interne volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione, dell'antiriciclaggio, dei rischi reputazionali, degli ESG, etc. Il soggetto gestore autorizzato, nell'espletamento delle sue funzioni, adotta politiche e procedure interne conformi alla normativa summenzionata.

Lo *screening* e la valutazione preliminare dell'investimento da parte del Fondo nelle *imprese target* sono pertanto rimessi all'autonoma, selettiva e insindacabile valutazione da parte della SGR. La SGR effettuerà una *due diligence* tecnico-legale ed economico-finanziaria dei *fondi target di terzi* che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà maggiormente meritevoli.

Inoltre, poiché gli investimenti del Fondo dovranno concorrere al 100% al raggiungimento dell'"obiettivo climatico", sulla base della metodologia prevista dall'Allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 (c.d. *tagging* ambientale), nella fase di valutazione dell'investimento da parte del Fondo, la SGR verificherà che il *gestore autorizzato* (o il *fondo target di terzi*, ove applicabile) si sia impegnato ad acquisire, in sede di valutazione dell'investimento nell'*impresa target*, una relazione

rilasciata da un esperto ambientale che certifichi che l'investimento concorre al contributo positivo perseguito dall'investimento *de quo*.

La valutazione dell'investimento da parte del Fondo nelle *imprese target* è condotta dalla SGR tenendo conto, tra l'altro, dei principi trasversali della parità di genere e della protezione e valorizzazione dei giovani. La SGR svolgerà, in conformità alle procedure interne, una due diligence ESG sull'*impresa target*, nell'ambito della quale verrà analizzato anche il profilo del rispetto della normativa in materia di pari opportunità e della protezione e valorizzazione dei giovani; all'esito della due diligence ESG sarà poi redatto un report ESG che evidenzierà la situazione dell'*impresa target* in tali ambiti. A parità di opportunità finanziaria delle potenziali operazioni di investimento, la SGR darà priorità (nel senso che analizzerà prima, su base trimestrale, l'opportunità al fine di perfezionare l'investimento) ai progetti che assicureranno il rispetto delle pari opportunità, dell'inclusività e della diversity.

Inoltre, ove le *imprese target* svolgano attività sensibili ai sensi delle normative rilevanti in materia di disabilità, la SGR richiederà al *gestore autorizzato* di assicurare, caso per caso, in occasione della stipula dell'accordo di investimento da parte del *fondo target di terzi*, il rispetto di tali normative da parte delle medesime *imprese target*.

I Soggetti Interessati potranno pertanto essere chiamati a produrre la documentazione ulteriore che la SGR reputerà necessaria, e a prestare ogni collaborazione alla SGR e/o ai consulenti dalla stessa eventualmente incaricati, utile a tali fini. La SGR potrà infatti avvalersi, nell'ambito della due diligence, anche di consulenti e advisor esterni, fermo il rispetto di appositi accordi di confidenzialità aventi a oggetto le informazioni trasmesse.

5. **SELETTIVITA' DELL'ATTIVITA' DELLA SGR**

Come anticipato, la SGR svolge l'attività di investimento delle risorse del Fondo in piena autonomia e indipendenza, nel rispetto della normativa applicabile e del regolamento di gestione del Fondo, in conformità alle politiche e procedure aziendali in materia di investimenti, gestione dei rischi, antiriciclaggio, conflitti di interesse, rischi reputazionali, ESG, etc.

Tutte le opportunità di investimento presentati saranno pertanto rimesse alla valutazione autonoma e indipendente della SGR. Nell'ipotesi in cui, in base alle risultanze dello screening iniziale delle proposte ricevute e degli approfondimenti eventualmente condotti dalla SGR (anche in materia di conflitti di interesse, rischio reputazionale, etc), la SGR decidesse di non procedere con l'investimento da parte del Fondo, la medesima SGR potrà a proprio insindacabile giudizio decidere di non avviare la due diligence, o di terminare la due diligence già avviata, e non procedere con l'investimento, senza che alcun soggetto possa, in ogni caso, invocare alcuna pretesa o diritto ad alcun titolo nei confronti di CDP VC e senza che da tale circostanza sorga alcun obbligo in capo alla SGR di dare comunicazione (preventiva o successiva) al Soggetto Interessato della decisione di non perfezionare l'investimento.

6. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Invito non costituisce offerta al pubblico né sollecitazione all'investimento.

CDP VC si riserva la facoltà, da esercitare a suo insindacabile giudizio, di interrompere, sospendere o annullare il presente Invito in qualunque stato dello stesso, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa o diritto a titolo di risarcimento danni o a qualsiasi altro titolo.

7. INFORMATIVA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Con riferimento a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) e dalla relativa normativa di attuazione incluse le successive modifiche e integrazioni, i Soggetti Interessati, con la presentazione dei progetti per l'investimento da parte del Fondo, autorizzano espressamente CDP Venture Capital Sgr al trattamento dei dati forniti per la formulazione della stessa e, in generale, per la partecipazione alla presente procedura, anche in relazione ad eventuali comunicazioni a terzi, secondo quanto riportato nell'informativa allegata, fermi restando gli obblighi di riservatezza a cui la SGR è tenuta.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale di CDP Venture Capital SGR S.p.A. raggiungibile all'indirizzo <https://www.cdpventurecapital.it/cdp-venture-capital/it/home.page>, nonché al sito web di Italia Domani raggiungibile all'indirizzo <https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/Interventi/investimenti/supporto-a-start-up-e-venture-capital-attivi-nella-transizione-ecologica.html>.